



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Viale Ugo La Malfa, 122 90147 PALERMO
CENTRALINO: 091.680.84.02 FAX: 091.680.84.98
Indirizzo Internet: www.lnd.it
e-mail: disciplinare.sicilia@postalnd.it



STAGIONE SPORTIVA 2013/2014

COMUNICATO UFFICIALE N° 127 C.D.T. 10 DEL 15 OTTOBRE 2013

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

Si comunica che l'indirizzo di posta elettronica della Commissione Disciplinare Territoriale è il seguente:

disciplinare.sicilia@postalnd.it

1. GIUSTIZIA SPORTIVA

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall'Avv. Francesco Giarrusso e dal Prof. Ugo Caldarella, componenti, assistiti dal Dott. Roberto Rotolo, componente con funzioni di Segretario, e dal sig. Consagra Pietro, rappresentante A.I.A., si è riunita il giorno 15 ottobre 2013 ed ha assunto le seguenti decisioni.

APPELLI

Procedimento n°4/A

Appello Pol. Dil. Acquedolcese (Me) Avverso inibizione fino al 30.04.2015 al sig. Mezzanotte Benedetto Sergio – Gara campionato 1° cat. Girone "C" Acquedolcese/Virtus Capo D'Orlando del 22/09/2013 – C.U. n.90 del 25/09/2013.

Con tempestivo ricorso a questa Commissione Disciplinare Territoriale la società Pol. Dil. Acquedolcese, in persona del suo rappresentante legale, ha impugnato la decisione assunta dal Giudice Sportivo Territoriale in epigrafe riportata.

La Società in questione, attraverso l'unico motivo di ricorso, nega che il proprio dirigente possa avere commesso quanto attribuitogli essendosi limitato, al termine della gara, solo a criticare l'operato dell'arbitro, peraltro in maniera educata e pacata, per cui chiede che questa Commissione voglia revocare la sanzione così come inflitta o in via subordinata rideterminarla in termini più equi.

All'udienza dibattimentale fissata per il giorno 15/10/2013 alle ore 15,30, la società Pol. Dil. Acquedolcese, ritualmente convocata, non si è presentata.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che quanto riportato nell'atto di impugnazione non trova pieno riscontro negli atti ufficiali di gara. Infatti, come è noto, il rapporto del direttore di gara, ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S., costituisce piena prova del comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

In tale rapporto è dato leggere, con chiarezza, che l'arbitro, al 35' del 1° tempo, ha allontanato dal terreno di giuoco il sig. Benedetto Sergio Mezzanotte per avere quest'ultimo profferito al suo indirizzo delle frasi offensive. Inoltre, riferisce ancora l'arbitro nel suo rapporto, che il sig. Mezzanotte ha continuato dalla tribuna, per la restante parte della gara, ad insultarlo e a minacciarlo.

Al termine della gara, infine, il sig. Benedetto Sergio Mezzanotte si faceva incontro al direttore di gara e spintonandolo gli urlava da distanza molto ravvicinata, *sputacchiandolo*, una serie di insulti e minacce che reiterava fino a quando questi non faceva rientro nel suo spogliatoio.

Ciò posto il reclamo in questione può trovare parziale accoglimento nei limiti che seguono. Infatti in base alle risultanze probatorie in atti è certo che il sig. Benedetto Sergio Mezzanotte ha tenuto per l'intero arco della gara un comportamento offensivo e minaccioso nei confronti del direttore di gara. Inoltre nonostante lo stesso fosse stato allontanato dal terreno di giuoco sin dal 35' del 1° t. al termine della gara si faceva incontro all'arbitro e dopo averlo spintonato gli si poneva a breve distanza ed ancora una volta, urlando, profferiva frasi offensive e minacciose.

E' in questo frangente che l'arbitro riferisce di essere stato "sputacchiato" sul volto. Da ciò appare evidente, a questa Commissione, che il riferito evento non sia ricollegabile ad una precisa volontà del sig. Mezzanotte di attingere il direttore di gara con lo spregevole gesto di uno sputo, ma questo sia solamente l'involontaria, seppur grave conseguenza, del comportamento fortemente aggressivo e minaccioso posto in essere dello stesso ragion per cui la sanzione così come inflitta dal giudice di prime cure deve essere rideterminata in termini più equi in ragione della rivalutazione dal punto di vista soggettivo del fatto storico così come riportato in referto.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale in parziale accoglimento del proposto appello ridetermina l'inibizione a carico del sig. Benedetto Sergio Mezzanotte fino al 31.03.2014 Per l'effetto dispone non addebitarsi alla società Pol. Dil. Acquedolcese la tassa reclamo non versata.

Procedimento n° 5/A

Appello A.S.D. Pol. Rometta (Me) avverso squalifica per tre gare calciatore sig. Giovanni Arena, inibizione fino al 15.11.2013 sig. Antonino Micali ed ammenda di € 400,00 – Gara Campionato Eccellenza Gir. "B" Rometta/Tiger del 29/09/2013 – C.U. n.102 del 02/10/2013.

Con tempestivo ricorso a questa Commissione Disciplinare Territoriale la società A.S.D. Rometta ha impugnato la decisione assunta dal Giudice Sportivo Territoriale in epigrafe riportata.

In particolare la società nega che il comportamento posto in essere dal pubblico sia da addebitare alla reclamante in quanto gli unici spettatori presenti sugli spalti appartenevano alla Tiger. Inoltre la stessa ritiene che le sanzioni prese a carico dei propri tesserati siano sproporzionate ai fatti realmente accaduti per cui ne chiede una riduzione in termini più equi.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che ai sensi dell'art.35 comma 1.1 e 2.1 del C.G.S., il rapporto dell'arbitro e degli assistenti costituisce piena prova del comportamento dei tesserati e del pubblico in occasione dello svolgimento delle gare. In tali rapporti è dato leggere con chiarezza che dal 40' del 2° tempo, sostenitori dell'A.S.D. Rometta hanno fatto oggetto di ripetuti sputi uno degli assistenti, attingendolo in varie parti del corpo. Inoltre dal rapporto dell'arbitro si evince che, a causa dell'apertura della porta che immette nel campo di giuoco, circa una trentina di spettatori, appartenenti ad entrambe le società, raggiungevano lo spazio antistante gli spogliatoi determinando l'insorgere di alcuni incidenti che venivano prontamente sedati grazie all'intervento delle forze dell'ordine.

Inoltre, sempre dalla lettura del rapporto arbitrale, risulta che il sig. Micali Antonino, durante l'intervallo, assumeva un comportamento offensivo nei confronti degli ufficiali di gara. Lo stesso reiterava tale comportamento al termine della gara.

Infine, per ciò che attiene il calciatore Arena Giovanni, lo stesso è stata espulso al 45' del 1° t. perché, a gioco in svolgimento, colpiva con una forte gomitata al volto un calciatore avversario.

Da quanto sopra esposto non appare suscettibile di alcuna riduzione né la sanzione pecuniaria a carico della società né la squalifica a carico del calciatore.

Di contro, circa l'addebito mosso al dirigente sig. Antonino Micali, appare equo, in relazione a quanto dallo stesso posto in essere, rideterminare la sanzione dell'inibizione come da dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale in parziale accoglimento dell'appello come sopra proposto ridetermina l'inibizione a carico del sig. Antonino Micali fino al 29/10/2013, confermandosi nel resto l'impugnato provvedimento.

In ragione del parziale accoglimento del reclamo dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata.

La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dal Dott. Pietrantonio Bevilacqua e dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, e con l'assistenza del sig. Pietro Consagra, rappresentante A.I.A., si è riunita il giorno 15 ottobre 2013 ed ha assunto le seguenti decisioni.

DEFERIMENTI

Procedimento n°54/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.C.D. Custonaci

Sig. Paolo Morici (Presidente all'epoca dei fatti)

N°4 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 3^ categoria 2011/2012.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art.43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art.4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 15/07/2013 prot. 11.62 Proc.7 pf 12-13, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di

tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica:

l'ammenda di € 160,00 (centosessanta/00) a carico della A.C.D. Custonaci (€ 40,00 x 4 calciatori);

l'inibizione ex art. 19 n°1 lettera h) C.G.S. di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Paolo Morici;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Fiorino Vincenzo, Mazzara Antonio, Mazzara Sergio, Ruggirello Rosario Michele, tesserati A.C.D. Custonaci all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento n°55/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.C.S. D. LA T.A.N.A. Football Club (cessate tutte le attività dal 31/10/2012)

Sig. Luca Giordano (Presidente all'epoca dei fatti)

N°8 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 3^a categoria 2011/2012.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art.43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art.4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 15/07/2013 prot. 11.63 Proc.7 pf 12-13, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale, considerato che la A.C.S. D. LA T.A.N.A. Football Club ha cessato tutte le attività dal 31/10/2012, applica:

l'inibizione ex art. 19 n°1 lettera h) C.G.S. di mesi due a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Luca Giordano;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Alletto Salvatore, Capuano Antonino, Fiorica Leonardo, Giarrizzo Carmelo Marco, Giordano Leonardo, Giordano Luca, Incardona Francesco Giuseppe, Trupia Angelo, tesserati A.C.S. D. LA T.A.N.A. Football Club all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento n°56/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S.D. Città Modica Calcio (cessate tutte le attività dal 16/11/2012)

Sig. Giorgio Giurdanella (Presidente all'epoca dei fatti)

N°13 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 3^a categoria 2011/2012.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art.43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art.4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 15/07/2013 prot. 11.64 Proc.7 pf 12-13, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale, considerato che la A.S.D. Città Modica Calcio ha cessato tutte le attività dal 16/11/2012, applica:

l'inibizione ex art. 19 n°1 lettera h) C.G.S. di mesi tre a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Giorgio Giurdanella;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Attardo Vincenzo, Canzoneri Salvatore, Cascone Salvatore, Colaceci Manuel, Fidone Rudy, Fortino Giovanni, Garozzo Giuseppe, Iurato Dario, Licitra Carmelo, Migliorino Giancarlo, Schembari Vincenzo, Vanellone Marco, Verdirame Alberigo, tesserati A.S.D. Città Modica Calcio all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento n°57/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S.D. Atletico Augusta (cessate tutte le attività dal 12/10/2012)

Sig. Calogero Santamaria (Presidente all'epoca dei fatti)

N°11 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 3^a categoria 2011/2012.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art.43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art.4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 15/07/2013 prot. 11.65 Proc.7 pf 12-13, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale, considerato che la A.S.D. Atletico Augusta ha cessato tutte le attività dal 12/10/2012, applica:

l'inibizione ex art. 19 n°1 lettera h) C.G.S. di mesi tre a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Calogero Santamaria;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Arena Salvatore, Bertoni Ettore, D'Amico Gianluca, Gibilterra Francesco, Giordano Fabio, Greco Giancarlo, Iurianello Giovanni, Mirabella Carmelo, Scozzese Sebastiano, Spinali Giuseppe, Zappulla Sebastiano, tesserati A.S.D. Atletico Augusta all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento n°58/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S.D. Cantera Modicana (cessate tutte le attività dal 20/11/2012)

Sig. Giacomo Magro (Presidente all'epoca dei fatti)

N°17 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 3^a categoria 2011/2012.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art.43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art.4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 15/07/2013 prot. 11.66 Proc.7 pf 12-13, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale, considerato che la A.S.D. Cantera Modicana ha cessato tutte le attività dal 20/11/2012, applica:

l'inibizione ex art. 19 n°1 lettera h) C.G.S. di mesi tre a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Giacomo Magro;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Angelico Davide, Barone Giacomo, Battaglia Riccardo, Candiano Giuseppe, Candiano Jeff, Carpenzano Andrea, Caschetto Gianmarco, Di Raimondo Rosario, Di Rosa Ferdinando, Di Rosa Gabriele, Ferranti Cristian, Florida Gabriele, Iabichella Alessio, Occhiopinti Antonio, Profetto Simone, Savarino Salvatore, Scarso Enrico, tesserati A.S.D. Cantera Modicana all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento n°59/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S.D. Football Club Ragusa (cessate tutte le attività dal 26/07/2012)

Sig. Roberto Catena (Presidente all'epoca dei fatti)

N°8 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 3^a categoria 2011/2012.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art.43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art.4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 15/07/2013 prot. 11.67 Proc.7 pf 12-13, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale, considerato che la A.S.D. Football Club Ragusa ha cessato tutte le attività dal 26/07/2012, applica:

l'inibizione ex art. 19 n°1 lettera h) C.G.S. di mesi due a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Roberto Catena;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Ali Corrado, Di Pasquale Mario, Giannone

Giovanni, Martorana Salvatore, Modica Giorgio, Piazza Giovanni, Provenzale Salvatore, Guastella Claudio, tesserati A.S.D. Football Club Ragusa all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento n°60/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S.D. Paolini Marsala

Sig. Pietro Anastasi (Presidente all'epoca dei fatti)

N°21 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 3^a categoria 2011/2012.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art.43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art.4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 15/07/2013 prot. 11.68 Proc.7 pf 12-13, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica:

l'ammenda di € 840,00 (ottocentoquaranta/00) a carico della A.S.D. Paolini Marsala (€ 40,00 x 21 calciatori);

l'inibizione ex art. 19 n°1 lettera h) C.G.S. di mesi tre a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Pietro Anastasi;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Aleo Enrico, Ampola Giovanni, Anastasi Pietro, Casano Gianpiero, Cialona Ignazio, Crimi Vincenzo, Errera Antonio, Fiorino Fabio, Giubaldo Francesco, Ienna Biagio, Ingrassia Luigi, Nicolosi Davide, Pandolfo Giovanni, Peralta Antonino, Pinto Angelo, Pinto Salvatore, Pizzo Vito, Saladino Vito, Salerno David Paolo, Titone Giuseppe, Trotta Marco, tesserati per la società' A.S.D. Paolini Marsala all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento n°61/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S.D. Sporting Augusta (cessate tutte le attività dal 12/10/2012)

Sig. Salvatore Trigilio (Presidente all'epoca dei fatti)

N°11 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 3^a categoria 2011/2012.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art.43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art.4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 15/07/2013 prot. 11.69 Proc.7 pf 12-13, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale, considerato che la A.S.D. Sporting Augusta ha cessato tutte le attività dal 12/10/2012, applica:

l'inibizione ex art. 19 n°1 lettera h) C.G.S. di mesi tre a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Salvatore Trigilio;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Arcidiacono Salvatore, Cacciaguerra Marco, Castro Simone, Di Mari Ciro, Di Mari Giuseppe, Ferraguto Giuseppe, Pugliares Mirko, Rabuffetti Gaetano, Saraceno Cleto, Sicari Giancarlo, Sicuso Salvatore, tesserati A.S.D. Sporting Augusta all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento n°62/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S.D. Vento Nuovo Comiso (cessate tutte le attività dal 25/10/2012)

Sig. Giuseppe Bellio (Presidente all'epoca dei fatti)

N°4 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 3^a categoria 2011/2012.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art.43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art.4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 15/07/2013 prot. 11.70 Proc.7 pf 12-13, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale, considerato che la A.S.D. Vento Nuovo Comiso ha cessato tutte le attività dal 25/10/2012, applica:

l'inibizione ex art. 19 n°1 lettera h) C.G.S. di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Giuseppe Bellio;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Diara Biagio, Di Giacomo Salvatore, Spagna Eusebio, Spata Biagio, tesserati A.S.D. Vento Nuovo Comiso all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento n°63/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S.D. Villalba (cessate tutte le attività dal 29/06/2013)

Sig. Giuseppe Di Liberti (Presidente all'epoca dei fatti)

N°5 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 3^a categoria 2011/2012.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art.43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art.4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 15/07/2013 prot. 11.71 Proc.7 pf 12-13, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse ma la A.S.D. Villalba ha mandato nota difensiva accludendo regolare attestazione di visita medica del calciatore Fasciano Samuel, nulla opponendo in relazione agli altri calciatori deferiti.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva pertanto che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei rimanenti calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale dispone di non doversi procedere nei confronti del calciatore Fasciano Samuel e, considerato che la A.S.D. Villalba ha cessato tutte le attività dal 29/06/2013, applica:

l'inibizione ex art. 19 n°1 lettera h) C.G.S. di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Giuseppe Di Liberti;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori De Vita Ettore, Immordino Ivan, Ognibene Luigi, Privitera Daniele, tesserati A.S.D. Villalba all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento n°65/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.P.D. Melilli

Sig. Angelo Moreno (Presidente all'epoca dei fatti)

N°3 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di Calcio a 5 Serie C1 - 2011/2012.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art.43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art.4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 18/07/2013 prot. 11.94 Proc.7 pf 12-13, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica:

l'ammenda di € 120,00 (centoventi/00) a carico della A.P.D. Melilli (€ 40,00 x 3 calciatori);

l'inibizione ex art. 19 n°1 lettera h) C.G.S. di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Angelo Moreno;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei Di Benedetto Alessandro, Di Mauro Daniele, Pinto Luis Enrique, tesserati per la società' A.P.D. Melilli all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento n°66/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S.D. Athena

Sig. Giovanni Amico (Presidente all'epoca dei fatti)

N°2 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di Calcio a 5 Serie C2 - 2011/2012.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art.43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art.4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 18/07/2013 prot. 11.95 Proc.7 pf 12-13, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica:

l'ammenda di € 80,00 (ottanta/00) a carico della A.S.D. Athena (€ 40,00 x 2 calciatori);

l'inibizione ex art. 19 n°1 lettera h) C.G.S. di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Giovanni Amico;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei Cardilicchia Gerlando, Castiglione Giuseppe, tesserati per la società' A.S.D. Athena all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento n°67/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S.D. Futsal Battiati (oggi Futsal Catania)

Sig. Simone Francesco Maria Moraci (Presidente all'epoca dei fatti)

N°2 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di Calcio a 5 Serie C2 - 2011/2012.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art.43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art.4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 18/07/2013 prot. 11.96 Proc.7 pf 12-13, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse. Il Sig. Di Francesco Antonio, Presidente attuale della A.S.D. Futsal Catania (ex A.S.D. Futsal Battiati) ha inviato memoria difensiva non esimente degli addebiti contestati alla A.S.D. Futsal Battiati, allegando il certificato medico del calciatore Castagnino Marco che evidenzia data di scadenza 30/08/2013, e dunque non giustificativo della contestata mancanza di certificazione medica per la s.s. 2011-2012.

Nulla è stato opposto a difesa del calciatore Privitera Andrea.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in

argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica:

l'ammenda di € 80,00 (ottanta/00) a carico della A.S.D. Futsal Battiati (oggi Futsal Catania) (€ 40,00 x 2 calciatori);

l'inibizione ex art. 19 n°1 lettera h) C.G.S. di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Simone Francesco Maria Moraci;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei Castagnino Marco, Privitera Andrea, tesserati per la società' A.S.D. Futsal Battiati all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento n°68/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S.D. Harbur Sporting Club

Sig. Francesco Papale (Presidente all'epoca dei fatti)

N°2 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di Calcio a 5 Serie C2 - 2011/2012.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art.43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art.4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

7 Proc.7 pf 12-13, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica:

l'ammenda di € 80,00 (ottanta/00) a carico della A.S.D. Harbur Sporting Club (€ 40,00 x 2 calciatori);

l'inibizione ex art. 19 n°1 lettera h) C.G.S. di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Francesco Papale;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei Alicata Vincenzo, Romano Vincenzo, tesserati per la società' A.S.D. Harbur Sporting Club all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento n°69/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S.D. Notinese (cessate tutte le attività dal 29/06/2013)

Sig. Giuseppe Cannazza (Presidente all'epoca dei fatti)

N°3 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di Calcio a 5 Serie C1 - 2011/2012.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art.43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art.4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 15/07/2013 prot. 11.71 Proc.7 pf 12-13, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale, considerato che la A.S.D. Notinese ha cessato tutte le attività dal 29/06/2013, applica:

l'inibizione ex art. 19 n°1 lettera h) C.G.S. di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Giuseppe Cannazza;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Bellassai Corrado, Morale Sebastiano, Torneo Salvatore, tesserati A.S.D. Notinese all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Il Presidente della Commissione
Disciplinare Territoriale
Avv. Ludovico La Grutta

Pubblicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 15/10/2013

**Il Segretario
Maria Gatto**

**Il Presidente
Sandro Morgana**